



2024/26

11.1.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 8/2021

del 5 febbraio 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/26]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/602 della Commissione, del 15 aprile 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2020/1179 della Commissione, del 6 agosto 2020, che modifica l'allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status della provincia di Åland in Finlandia in merito a un programma di sorveglianza della setticemia emorragica virale (VHS), lo status dell'Estonia in merito a un programma di sorveglianza e di eradicazione della setticemia emorragica virale (VHS) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN), lo status della Croazia in merito al virus erpetico (KHV) e lo status di alcune zone del Regno Unito in merito all'infezione da *Bonamia ostreae* ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/602 abroga le decisioni della Commissione 84/247/CEE ⁽³⁾, 84/419/CEE ⁽⁴⁾, 89/501/CEE ⁽⁵⁾, 89/502/CEE ⁽⁶⁾, 89/503/CEE ⁽⁷⁾, 89/504/CEE ⁽⁸⁾, 89/505/CEE ⁽⁹⁾, 89/506/CEE ⁽¹⁰⁾, 89/507/CEE ⁽¹¹⁾, 90/254/CEE ⁽¹²⁾, 90/255/CEE ⁽¹³⁾, 90/256/CEE ⁽¹⁴⁾, 90/257/CEE ⁽¹⁵⁾, 90/258/CEE ⁽¹⁶⁾, 92/353/CEE ⁽¹⁷⁾, 92/354/CEE ⁽¹⁸⁾, 96/78/CE ⁽¹⁹⁾, 96/79/CE ⁽²⁰⁾, 2005/379/CE ⁽²¹⁾ e 2006/427/CE ⁽²²⁾, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (4) La presente decisione riguarda fra l'altro la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte introduttiva, punto 2.

⁽¹⁾ GU L 139 del 4.5.2020, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 259 del 10.8.2020, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 125 del 12.5.1984, pag. 58.

⁽⁴⁾ GU L 237 del 5.9.1984, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 247 del 23.8.1989, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 247 del 23.8.1989, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU L 247 del 23.8.1989, pag. 22.

⁽⁸⁾ GU L 247 del 23.8.1989, pag. 31.

⁽⁹⁾ GU L 247 del 23.8.1989, pag. 33.

⁽¹⁰⁾ GU L 247 del 23.8.1989, pag. 34.

⁽¹¹⁾ GU L 247 del 23.8.1989, pag. 43.

⁽¹²⁾ GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 30.

⁽¹³⁾ GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 32.

⁽¹⁴⁾ GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 35.

⁽¹⁵⁾ GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 38.

⁽¹⁶⁾ GU L 145 dell'8.6.1990, pag. 39.

⁽¹⁷⁾ GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 63.

⁽¹⁸⁾ GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 66.

⁽¹⁹⁾ GU L 19 del 25.1.1996, pag. 39.

⁽²⁰⁾ GU L 19 del 25.1.1996, pag. 41.

⁽²¹⁾ GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15.

⁽²²⁾ GU L 169 del 22.6.2006, pag. 56.

- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capitolo I è così modificato:

- nella parte 2.2, punto 36 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:
", modificato da:
— **32020 R 0602**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/602 della Commissione, del 15 aprile 2020 (GU L 139 del 4.5.2020, pag. 1)";
- nella parte 4.2, punto 89 (Decisione 2009/177/CE della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:
"— **32020 D 1179**: Decisione di esecuzione (UE) 2020/1179 della Commissione, del 6 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 29)";
- nella parte 2.2, il testo dei punti 1 (Decisione 84/247/CEE della Commissione), 2 (Decisione 84/419/CEE della Commissione), 7 (Decisione 89/501/CEE della Commissione), 8 (Decisione 89/502/CEE della Commissione), 9 (Decisione 89/503/CEE della Commissione), 10 (Decisione 89/504/CEE della Commissione), 11 (Decisione 89/505/CEE della Commissione), 12 (Decisione 89/506/CEE della Commissione), 13 (Decisione 89/507/CEE della Commissione), 16 (Decisione 90/254/CEE della Commissione), 17 (Decisione 90/255/CEE della Commissione), 18 (Decisione 90/256/CEE della Commissione), 19 (Decisione 90/257/CEE della Commissione), 20 (Decisione 90/258/CEE della Commissione), 22 (Decisione 92/353/CEE della Commissione), 23 (Decisione 92/354/CEE della Commissione), 25 (Decisione 96/78/CE della Commissione), 26 (Decisione 96/79/CE della Commissione), 31 (Decisione 2005/379/CE della Commissione) e 32 (Decisione 2006/427/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/602 in lingua norvegese e della decisione di esecuzione (UE) 2020/1179 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Clara GANSLANDT
